

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4653 del 14/09/2023
Oggetto	L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - RINNOVO CONCESSIONE CON CAMBIO TITOLARITA' - OCCUPAZIONE GOLENA SINISTRA DEL FIUME LAMONE - COMUNE DI BAGNACAVALLLO (RA) - FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA - SEZ. COMUNALE DI BAGNACAVALLLO - PRATICA N. RA04T0040.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4828 del 14/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Oggetto: L.R. N. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – RINNOVO CONCESSIONE CON CAMBIO TITOLARITA' - OCCUPAZIONE GOLENA SINISTRA DEL FIUME LAMONE - COMUNE DI BAGNACAVALLO (RA) – FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA – SEZ. COMUNALE DI BAGNACAVALLO - PRATICA N. RA04T0040.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), con particolare riferimento all'art. 115;
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n.24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019, n. 1717/2021);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2291/2001 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), di cui alla Deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 130/2021, la deliberazione del Direttore

- Generale n. 140/2022 “Direzione Amministrativa. Revisione dell’Assetto organizzativo analitico” e la Det. Dir. n. 2022-974 di approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell’organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022, con la quale è stata approvata la revisione degli incarichi sulle funzioni del demanio idrico;
 - la deliberazione del Direttore Generale n.30, del 08/03/2022, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Resp. Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

PRESO ATTO:

- che con determinazione n. 2629 del 24/05/2017, Arpae ha rilasciato ad Ambito Territoriale Caccia Lughese ATC RA 1 – C.F. 92031500397 e alla Federazione Italiana della Caccia – sez. comunale di Bagnacavallo C.F. 91000700392, il rinnovo della concessione pratica RA04T0040, per l’occupazione con colture ambientalmente compatibili finalizzate all’incremento della fauna selvatica, della golena sinistra del fiume Lamone, nel tratto situato tra il Ponte di Villanova e il Ponte di Mezzano comuni di Bagnacavallo - Ravenna. La superficie interessata corrisponde a circa 5,53 Ha, all’interno delle particelle individuate al Catasto terreni del Comune di Bagnacavallo al F. 23 – mapp.li 34 e 35;
- dell’istanza pervenuta il 09/11/2022, pg 184233, con cui il legale rappresentante della Federazione Italiana della Caccia sez. di Bagnacavallo (RA) – C.F. 91000700392, chiede il rinnovo della concessione con cambio di titolarità, rimanendo l’unico soggetto intestato nella concessione;

DATO ATTO:

- che l’istanza è corredata dalla rinuncia alla titolarità della concessione del soggetto uscente: Ambito Territoriale Caccia Lughese ATC RA 1 – C.F. 92031500397, in quanto lo scopo dell’occupazione non rientra più tra le loro finalità;
- che con nota pg 189514, del 17/11/2022, si è provveduto alla comunicazione di cui all’art. 8, della L.n. 241/1990 e alla richiesta dei pareri previsti per legge;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 349 del 23/11/2022, senza che nei

trenta giorni successivi siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO:

- che l'area oggetto di concessione non rientra in zona protetta e non è all'interno di un Sito Rete Natura 2000 (SIC-ZSC-ZPS), in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii.;
- dell'assenso, con prescrizioni, espresso dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza territoriale e Protezione civile - Sede di Ravenna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 2360 del 01/08/2023), pervenuta al protocollo Arpae in data 18/08/2023, prot. n. 142299;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 75,00 e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 648,00 in data (euro 609 versati in data 18/03/2005, integrazione di euro 39,00 in data 11/09/2023);

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, sussistenti i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta da Federazione Italiana della Caccia – sez. comunale di Bagnacavallo, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Federazione Italiana della Caccia – sez. comunale di

Bagnacavallo C.F. 91000700392, il rinnovo con modifica di titolarità della concessione pratica RA04T0040, per l'occupazione della golena sinistra del fiume Lamone, nel tratto situato tra il Ponte di Villanova e il Ponte di Mezzano comuni di Bagnacavallo - Ravenna. La superficie interessata corrisponde a circa 5,53 Ha, all'interno delle particelle individuate al Catasto terreni del Comune di Bagnacavallo al F. 23 – mapp.li 34 e 35, per uso agricolo;

2. di stabilire che la concessione giungerà a scadenza il **31/12/2028**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 12/09/2023 (PG/2023/155089 del 13/09/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n.2360 del 01/08/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione;
5. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
6. di quantificare **l'importo annuale del canone in euro 647,42**, tenuto conto di quanto specificato nel disciplinare di concessione;

Di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

7. di quantificare l'importo relativo al **deposito cauzionale in euro 648,00**;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e dei canoni dovuti;

9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
11. che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla notificazione dell'atto può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato;
12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n.8 del 31/01/2023, con cui è stato adottato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023–2025, in ottemperanza all'art.6, D.L. n. 80/2021;
13. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE e che, ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente.

Il Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dott. Ermanno Errani

(Documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata alla Federazione Italiana della Caccia – sez. comunale di Bagnacavallo C.F. 91000700392 – codice pratica RA04T0040.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce alla golena sinistra del fiume Lamone, nel tratto situato tra il Ponte di Villanova e il Ponte di Mezzano comuni di Bagnacavallo - Ravenna, all'interno delle particelle individuate al Catasto terreni del Comune di Bagnacavallo al F. 23 – mapp.li 34 e 35, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'occupazione demaniale oggetto di concessione, pari a Ha 5,53, è concessa ad uso agricolo.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire

il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO REGIONE EMILIA

ROMAGNA SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - SEDE DI RAVENNA

N. 2360 DEL 01/08/2023

<a) l'occupazione non deve arrecare in nessun modo danni alle superfici arginali e alle fasce da tenere a prato, regolando l'altezza del taglio della vegetazione in maniera da evitare lo scorticamento del suolo. I lavori subordinati e funzionali alle esigenze idrauliche tutelate dall'Ufficio Territoriale concedente (UTSTePC Ravenna), che ha facoltà di farli anticipare, posticipare, o sospendere in vista o in conseguenza di piene o altre evenienze in cui apparisse opportuno, senza che il Concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi.

a) Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree. Non potrà inoltre tenere ingombre le superfici arginali e golenali con prodotti e/o materiali di risulta di colture o potature, che dovranno essere trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Le fasce di rispetto e le sommità arginali in

particolare saranno tenute sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

b) il Concessionario è tenuto a provvedere alla manutenzione delle aree, anche mediante la rimozione dei rami caduti e l'asportazione dall'ambito fluviale di legname ed altri materiali flottanti che possano costituire ostacolo al deflusso delle acque o che possano creare pregiudizio alle opere idrauliche;

c) in caso di cedimenti o alterazioni delle sponde e/o delle scarpate fluviali, riconducibili all'opera ammessa, il Concessionario è tenuto a realizzare, a propria cura e spese, le necessarie operazioni che l'Amministrazione ritenga opportune per il ripristino dello stato dei luoghi;

b) L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve esistente dalla pubblica via, con divieto del transito nei restanti tratti fluviali e di manomissione delle superfici. La manutenzione dei percorsi utilizzati è a carico del Concessionario;

c) E' vietato, in caso di pioggia o di terreni saturi d'acqua, il transito dei mezzi agricoli e di trasporto sopra i manufatti arginali e le fasce di rispetto. E' vietato qualunque lavoro che alteri lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche e delle golene;

d) Nelle fasce golenali di dieci metri dall'alveo inciso è vietata l'utilizzazione agricola. Nelle restanti parti delle golene, al di fuori delle fasce di rispetto dell'argine e di tutela ambientale dell'alveo, è consentita unicamente la tenuta di medicaio, ovvero di prato stabile;

e) Ogni modifica alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione concedente, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ravenna;

d) Tutte le superfici arginali saranno tenute a prato naturale, come pure le fasce laterali di rispetto di metri quattro dal loro piede appartenenti al demanio, con proibizione del dissodamento, nel rispetto dell'art 96 lettere f) e g) del T.U. 25/7/1904 n. 523. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose oppure mezzi non strettamente pertinenti a quanto ammesso;

e) Il Concessionario dovrà fornire un numero di telefono diretto per chiamate di emergenza da tenere costantemente attivo. In caso di chiamata per ragioni di sicurezza, anche preventive, egli provvederà

all'intervento richiesto nel più breve tempo possibile;

f) Il presente Nulla Osta vincola al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni in materia di polizia idraulica;

g) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ARPAE, su segnalazione dell'Ufficio Territoriale S.T.P.C. di Ravenna, ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

h) il presente nulla osta concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla conservazione dell'opera dovrà essere concordata dal Richiedente con i rispettivi proprietari;

2. Di dare atto che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni connessi al regime idraulico, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito fluviale;

3. Il Concessionario è consapevole che le aree interessate dal presente nulla osta rientrano nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Il presente nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica. Pertanto, competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

4. Spetta al Concessionario tenere in considerazione gli eventi atmosferici e le conseguenti mutazioni dei livelli idrici anche consultando il sito <http://allertameteo.regione.emiliaromagna.it>; in particolare, in caso di emissione di allerta idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna – Agenzia Regionale S.T.P.C. nelle zone A e B, si dovrà provvedere a mettere in sicurezza l'area interessata, fino alla cessazione dell'allerta emessa;

5. L'Agenzia Regionale S.T.P.C. resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza

pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;

6. Di stabilire che nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione, intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ASTePC) o per decadenza, revoca, annullamento o modifiche della concessione oppure nel caso in cui occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione.>>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2028**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOKA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque

momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

ARTICOLO 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo della deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per

naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 10 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.